



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 32 del 13 agosto 2024

Focus settimanale:

- **Quadro RW e la previdenza complementare estera non obbligatoria**
- **La cessazione dell'incarico depositario scritture contabili**
- **L'indicazione degli interessi passivi su mutui nel modello 730 e nel modello Unico PF – seconda parte**
- **Attività escluse dal Concordato preventivo**
- **Correttivo al decreto accertamento**
- **Le novità del D.lgs. 110/2024 sulla riscossione**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



5

Il Giudice ha sentenziato



6

In breve.....	8
Quadro RW e la previdenza complementare estera non obbligatoria	8
La cessazione dell'incarico depositario scritture contabili	10
L'Approfondimento.....	11
L'indicazione degli interessi passivi su mutui nel modello 730 e nel modello Unico PF – seconda parte.....	11
L'Approfondimento.....	25
Attività escluse dal Concordato preventivo	25
L'Approfondimento.....	31
Correttivo al decreto accertamento.....	31
L'Approfondimento.....	48
Le novità del D.lgs. 110/2024 sulla riscossione	48

Flash di stampa



Concordato preventivo biennale	IL SOLE 24 ORE 5.08.2024	Se il reddito futuro è prevedibile, come quando un'impresa ha appena ottenuto una commessa pluriennale con un minimo garantito e nel caso in cui si finalizza un incarico straordinario o un lavoro un tantum, è conveniente applicare il concordato preventivo biennale.
Crediti d'imposta ricerca e sviluppo	IL SOLE 24 ORE 5.08.2024	Le imprese interessate possono avviare la richiesta per ottenere una certificazione tecnica che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati in ambito ricerca e sviluppo, con carattere retroattivo per le annualità 2015-19.
Novità decreto legge di agosto	IL SOLE 24 ORE 6.08.2024	Il 7.08.2024 è in programma in Consiglio dei ministri il cosiddetto decreto Omnibus che dovrebbe contenere, oltre ad una rimodulazione della tassa di soggiorno, anche il differimento sia del termine per la rottamazione del magazzino sia di quello per la rivalutazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni.
Concordato preventivo biennale	ITALIA OGGI 5.08.2024	Per evitare responsabilità in merito all'adesione al concordato preventivo biennale, l'unico strumento efficace per gli amministratori di società di capitali e di persone è l'approvazione dei soci attraverso una delibera assembleare.
Nuovo "evasometro"	IL SOLE 24 ORE 7.08.2024	Il decreto correttivo sul concordato preventivo (D.Lgs. 108/2024), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.08.2024, archivia, il redditometro. Ora l'obiettivo è quello di avere uno strumento in grado di rilevare i grandi scostamenti.
Decreto Omnibus	IL SOLE 24 ORE 7.08.2024 ITALIA OGGI 7.08.2024	Nel decreto Omnibus, atteso all'esame del Consiglio dei Ministri del 7.08.2024, la tassa piatta sui redditi prodotti all'estero dei contribuenti molto facoltosi che trasferiranno la loro residenza in Italia, raddoppia da 100.000 euro a 200.000 euro.

Acconti e concordato preventivo biennale	IL SOLE 24 ORE 7.08.2024	Il ricalcolo degli acconti per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 13/2024, non contempla la possibilità di corrispondere, in sede di saldo, il pagamento di un'imposta sostitutiva sulla differenza fra il maggior reddito concordato col Fisco e quello dichiarato nel 2023.
Rivalutazione di terreni e partecipazioni	IL SOLE 24 ORE 8.08.2024	Il decreto Omnibus interviene anche sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1.01.2024.
Rottamazione del magazzino	IL SOLE 24 ORE 8.08.2024	Il decreto Omnibus proroga al 30.09.2024 la rottamazione del magazzino, richiedendo il versamento di una imposta sostitutiva del 18% e dell'Iva qualora la regolarizzazione sia effettuata con l'eliminazione delle esistenze iniziali.
Novità per imposte di successione e donazione	IL SOLE 24 ORE 8.08.2024	Il Governo ha approvato definitivamente il decreto delegato sulle imposte indirette, contenente la semplificazione delle procedure di calcolo e liquidazione per imposte di successione, donazione e registro.
Riforma della riscossione	IL SOLE 24 ORE 8.08.2024	È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7.08.2024 il D.Lgs. 110/2024 che modifica l'attuale sistema della riscossione.

L'Agenzia interpreta



Tasso di interesse
nella definizione
agevolata

INTERPELLO
N. 168
DEL 5.8.2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che, relativamente alla definizione agevolata delle controversie tributarie, gli interessi dovuti sui versamenti delle rate successive alla prima si calcolano in base al tasso legale rilevato alla data di perfezionamento della definizione stessa.

Il Giudice ha sentenziato



Regime impatriati e rimborso

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DELLA LOMBARDIA
N. 1118/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ha precisato che in caso di mancato riconoscimento del regime degli impatriati, il versamento di una maggiore imposta per mancata applicazione di un'agevolazione costituisce una normale fattispecie di maggior versamento che dà diritto al rimborso.

Perdita sistematica e rimborso Iva

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DELLA CAMPANIA
N. 76/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania non ritiene legittimo il diniego al rimborso Iva se le società possono dimostrare che le perdite fiscali sistematiche siano state causate da situazioni oggettive, indipendenti dalle scelte imprenditoriali operate.

Deducibilità delle sponsorizzazioni sportive

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 18726/2024

La Cassazione ha sancito che le sponsorizzazioni alle associazioni sportive dilettantistiche possono essere ritenute inerenti e costituire costi di pubblicità detraibili legittimamente nei limiti consentiti nell'esercizio di competenza, anche senza un legame territoriale tra l'offerta pubblicitaria e l'area geografica in cui l'impresa svolge la propria attività e di inerenza specifica di correlazione tra costo e beneficio in termini economici.

Notifica inesistente di atto processuale

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 18424/2024

La Cassazione ha chiarito che non è ammessa la sanatoria della notifica inesistente di un atto processuale, affetta da una gravissima irregolarità, anche se la controparte si costituisce in giudizio.

Operazioni soggettivamente inesistenti

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DEL LAZIO
N. 2659/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ha chiarito che il numero ridotto di dipendenti e l'esiguità della struttura organizzativa in rapporto al fatturato non bastano a provare l'inesistenza del soggetto interposto e,

quindi, l'inesistenza soggettiva delle operazioni.

Ritardo causato dal Fisco nella rateazione

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 12648/2024

La Cassazione, con l'ordinanza, afferma che il ritardo nel pagamento di una rata non determina la decadenza dalla dilazione del debito tributario nel caso in cui questo è dovuto a un errore contenuto nel piano di rateazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Rimborso del credito Iva

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 22153/2024

La Cassazione, con la sentenza, ha confermato che il principio in base al quale, se sia richiesto all'Amministrazione Finanziaria il rimborso di un credito Iva formatosi durante la procedura concorsuale, l'Erario può opporre in compensazione i crediti sorti dopo l'apertura della procedura medesima.

Diritto al credito Iva per le società di comodo

CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA
C-341/22

La Corte di Giustizia Europea ha affermato che la norma che prevede la perdita definitiva del credito Iva per le società di comodo è in contrasto con quanto stabilito a livello europeo.

Scissione societaria e costi di bonifica del suolo

CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA
C-713/22

La Corte di Giustizia Ue ha stabilito che rispondono in solido sia la società scissa sia la società beneficiaria, nel caso di una scissione e successivamente viene accertato che la società scissa ha tenuto, prima della scissione, un comportamento illecito.

In breve

Quadro RW e la previdenza complementare estera non obbligatoria

Le persone fisiche residenti in applicazione dell'art. 4 del DL 167/90, devono indicare all'interno del quadro RW del modello REDDITI (o nel quadro W del modello 730), il possesso o la detenzione di attività estere di natura finanziaria, salvo non si benefici degli esoneri previsti dalla medesima norma.

Tra gli investimenti esteri oggetto di monitoraggio, vi sono anche le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulate con compagnie di assicurazione estere, e le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (circ. Agenzia delle Entrate nn. 38/2013 e 45/2010, § 2.1).

In merito alla valorizzazione di tali attività finanziarie ai fini della compilazione del quadro RW, il provv. Agenzia delle Entrate n. 151663/2013 prevede che debbano essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'IVAFAE. Quindi, innanzitutto si deve utilizzare il valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di assicurazione estera. Nei casi in cui il contratto in essere non rappresenti un'attività finanziaria quotata, la valorizzazione deve avvenire attraverso il valore nominale o, in mancanza, tramite il valore di rimborso.

Per le polizze assicurative, il valore da prendere in considerazione è il valore di mercato, per la cui determinazione è possibile utilizzare la documentazione fornita dalla compagnia di assicurazione estera.

Per quanto riguarda le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, va indicata la posizione individuale maturata nel periodo d'imposta come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo (circ. n. 38/2013 § 1.3.1).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto "secondo pilastro svizzero", trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare.

Stesso trattamento di esonero deve ritenersi applicabile alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali come chiarito dalla circ. n. 38/2013 e dalla risposta n. 471/2020.

Passando all'applicazione dell'IVAFE, la circ. dell'Agenzia n. 28/2012 ha affermato che le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero non sono soggette a tale imposta patrimoniale. In linea generale, quindi, l'imposta non risulta dovuta quando le forme di previdenza complementare non devono essere segnalate all'interno del quadro RW.

Più complesso è invece il caso delle forme previdenziali facoltative, tra cui vi è il c.d. "Terzo pilastro svizzero". Mentre la previdenza professionale (LPP) risulta obbligatoria, infatti, la previdenza privata riconducibile al Terzo pilastro è facoltativa per il lavoratore.

Mancando l'obbligatorietà della contribuzione, non si beneficia dell'interpretazione contenuta nella circ. n. 38/2013 con la conseguenza che le posizioni individuali di previdenza complementare facoltative che sono organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero devono essere indicate all'interno del quadro RW.

Questa impostazione risulta confermata dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 471/2020, che è intervenuta sul regime impositivo applicabile da una persona fisica residente che ha percepito, in un'unica soluzione, dall'ente elvetico Alta Fondazione di Previdenza 3° pilastro, una prestazione previdenziale corrispondente all'ammontare del capitale versato nel corso degli anni e agli interessi maturati.

La previdenza privata facoltativa e quella del c.d. "Terzo pilastro" sembrerebbero comunque non assoggettate a IVAFE. Infatti, ai fini della definizione di "prodotti finanziari", rilevante per l'applicazione dell'IVAFE, occorre fare riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo di cui all'art. 13, comma 2-ter della Tariffa, Allegato A, Parte Prima del DPR 642/72 (risposta Agenzia delle Entrate n. 678/2021).

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 48/2012, tale disposizione esclude dall'imposta di bollo le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare e le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria.

Ai fini dell'imposta di bollo, dunque, l'Agenzia ammette che tale esclusione sia applicabile in caso di previdenza facoltativa e, quindi, la medesima esclusione da imposizione dovrebbe essere valida ai fini IVAFE.

La cessazione dell'incarico depositario scritture contabili

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa, ha dichiarato che dal 29.07.2024 è possibile trasmettere, tramite il proprio sito, il modello per comunicare la cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili, utilizzando il modello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con Provvedimento 17 aprile 2024 n. 198619.

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 35 DPR 633/72, introdotto dal D.lgs. 1/2024 (decreto Adempimenti), consente al professionista di comunicare direttamente all'Amministrazione finanziaria la variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili una volta terminato l'incarico professionale. Così facendo, anche nel caso in cui il contribuente non abbia proceduto ad inviare la comunicazione entro i trenta giorni concessi ([art. 35 c. 3 DPR 633/72](#)), l'Agenzia sarà comunque informata dei fatti.

Considerando che il professionista è tenuto, prima di inviare il modello, ad avvisare il depositante dell'intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all'Agenzia, può inviare lo stesso solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dall'interruzione dell'incarico utilizzando la procedura web presente nel Cassetto fiscale, alla sezione Consultazioni - Anagrafica.

L'Agenzia, una volta aver ricevuto la comunicazione e verificato l'assenza di errori nelle informazioni, rilascerà un'attestazione di trasmissione e una ricevuta di acquisizione contenente i dati trasmessi, dopo l'eventuale accoglimento. Successivamente, sia il depositario che il depositante, accendendo alle rispettive aree riservate del Cassetto fiscale, potranno consultare la comunicazione.

Dal giorno in cui la comunicazione viene inviata, il domicilio fiscale del depositante sarà il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili.

L'Approfondimento

L'indicazione degli interessi passivi su mutui nel modello 730 e nel modello Unico PF – seconda parte

PREMESSA

Riprendiamo l'analisi della corretta indicazione nel modello 730 e nel modello Unico PF degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione sui mutui.

Dopo aver riassunto la normativa di riferimento e dopo aver trattato dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale e dei mutui ipotecari per la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale di seguito ci occuperemo:

- dei mutui per l'acquisto di "**altri immobili**" e per il recupero edilizio stipulati nel 1997;
- dei prestiti o mutui agrari;
- del caso dell'estinzione del vecchio mutuo e della stipula del nuovo mutuo;
- della presenza di più tipologie di mutuo.

I MUTUI PER ACQUISTARE ALTRI IMMOBILI E PER RECUPERO EDILIZIO CONTRATTI NEL 1997

In particolare, si riferisce alla detrazione relativa agli interessi passivi, agli oneri accessori e alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per:

- mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993;
- mutui, non necessariamente ipotecari, contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge n. 457/1978 (interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici).

Ebbene, si rammenta che per questa tipologia di mutui:

- la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati non è soggetta alla rimodulazione in base al reddito;
- i pagamenti sono soggetti al requisito della tracciabilità;

- la quota di interessi passivi detraibili spettante al coniuge fiscalmente a carico non può essere detratta dall'altro coniuge;
- la detrazione è attribuita a ciascun proprietario dell'immobile e intestatario del mutuo in proporzione alla quota di titolarità di quest'ultimo.

I MUTUI STIPULATI PER ACQUISTARE ALTRI IMMOBILI

Per i contratti di mutuo contratti prima del 1.1.1991 per acquistare "**altri immobili**", la detrazione per interessi passivi:

- è pari a **€ 2.065,83** per ciascun cointestatario;
- spetta:
 - ✓ per qualsiasi tipo di immobile. Il contribuente può beneficiarne anche in caso di acquisto di un negozio;
 - ✓ per ipotesi diverse dall'acquisto (ad esempio costruzione/ristrutturazione).

Diversamente per i mutui contratti dal 1.1.1991 al 31.12.1992 per acquistare "**altri immobili**", la detrazione risulta pari a **€ 2.065,83** per ciascun cointestatario e spetta:

- esclusivamente per immobili adibiti ad abitazione diversa da quella principale. Restano, pertanto, esclusi i negozi;
- solo nel caso di acquisto. Sono, quindi, esclusi i casi di costruzione/ristrutturazione.

Premesso ciò, rileviamo che ai fini della detraibilità degli interessi passivi bisogna tener conto anche che:

- il mutuo deve essere necessariamente ipotecario;
- il limite massimo di detraibilità è pari a **€ 2.065,83**;
- per calcolare la quota di interessi passivi detraibili è necessario utilizzare il rapporto di detraibilità, analogamente a come si procede in presenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale;
- non spetta nessuna detrazione per i mutui stipulati dal 1.1.1993.

La compilazione del modello 730/2024

Nella **sezione I** del **quadro E**, **righe da E8 a E10**, devono essere indicati con il **codice "8"** gli interessi passivi pagati nel 2023 per mutui contratti per acquistare immobili diversi dall'abitazione principale.

Segnaliamo, altresì, che nell'importo da iscrivere nei **righe da E8 a E10** devono essere sommate anche le spese indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" della CU2024 (**campi da 341 a 353**) con il **codice onere "8"**.

Segue un esempio.

Esempio 4

Supponiamo che un contribuente nel corso del 2023 abbia corrisposto € 1.500 per interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato nel 1992 per acquistare un'immobile diverso dall'abitazione principale.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%

		Spese patologie esenti	SPESE SANITARIE		Numero rata				
E1	SPESE SANITARIE	1	Rateazione (barrare la casella)	2	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA			,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE	1	2	,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00	E8	ALTRE SPESE	CODICE SPESA		
							vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	8	1.500

Ebbene, sull'importo di **€ 1.500** è riconosciuta la detrazione del 19% pari a **€ 285**, da indicare al **rigo 28** del modello 730-3 del 2024.

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	285,00	,00
----	---	--------	-----

La compilazione del modello Unico PF2024

Nella **sezione I** del **quadro RP**, **righe da RP8 a RP10**, devono essere indicati con il **codice "8"** gli interessi passivi pagati nel 2023 per mutui contratti per acquistare immobili diversi dall'abitazione principale.

Segnaliamo, altresì, che nell'importo da iscrivere nei **righe da E8 a E10** devono essere sommate anche le spese indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" della CU2024 (**campi da 341 a 353**) con il codice onere "**8**".

Riprendiamo i dati dell'esempio 4 e compiliamo il modello Unico PF2024.

QUADRO RP ONERI E SPESE	RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		
			1	2	1	2	
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90% Le spese mediche vanno indicate interamente senza	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti					
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità					
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2			
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2			
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2			
	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1	2			
	RP8	Altre spese			Codice spesa	1 8 2	1.500,00

Si ricorda che l'importo di **€ 1.500** deve essere indicato anche nella **colonna 2** del **rigo RP15**.

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
		2	1.500,00	3	,00	4	,00	5	,00
						6	,00	7	,00
								8	,00

Al **rigo RN23** andrà riportata, infine, la detrazione spettante pari a **€ 285**.

RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP	285,00
------	--	--------

I MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Risultano detraibili gli interessi passivi relativi a mutui:

- non necessariamente ipotecari;
- contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio;
- contratti su immobili in proprietà, ma anche di proprietà di terzi utilizzati dal contribuente in forza di un titolo idoneo (oneroso o meno);
- che riguardano immobili adibiti sia ad abitazione (principale o secondaria) sia a uso diverso.

Occorre, inoltre, aggiungere che:

- per poter beneficiare della detrazione gli immobili devono trovarsi in Italia;
- il limite di detraibilità è pari a € **2.582,28** complessivamente sostenuti;
- in ipotesi di mutuo superiore al costo degli interventi il contribuente dovrà calcolare il coefficiente di detraibilità, analogamente al caso della ristrutturazione/costruzione dell'abitazione principale;
- ciascun intestatario del contratto di mutuo gode della detrazione degli interessi passivi in ragione alla propria quota di titolarità.

Pertanto, in presenza di mutuo cointestato la quota di interessi passivi spettante a un soggetto non può in nessun caso essere trasferita e fruita dall'altro.

La compilazione del modello 730/2024

Nella **sezione I** del **quadro E**, **righe da E8 a E10**, devono essere indicati con il **codice "9"** gli interessi passivi pagati nel 2023 per l'effettuazione di interventi di recupero edilizio.

Segnaliamo, altresì, che nell'importo da iscrivere nei **righe da E8 a E10** devono essere sommate anche le spese indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" della CU2024 (**campi da 341 a 353**) con il **codice onere "9"**.

Segue un esempio.

Esempio 5

Supponiamo che un contribuente nel corso del 2023 abbia corrisposto € 1.500 per interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato nel 1997 per effettuare un intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Ipotizziamo, inoltre, che gli interessi passivi siano integralmente detraibili, posto che l'importo del mutuo risulta inferiore alla spesa sostenuta per l'intervento edilizio.

QUADRO E - Oneri e spese					
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%					
Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata	
E1	SPESE SANITARIE	1	Rateazione (barrare la casella)	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA
			2		
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE
				1	2
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			E8	ALTRE SPESE
					vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni
					CODICE SPESA
					9
					1.500,00

Ebbene, sull'importo di € 1.500 è riconosciuta la detrazione del 19% pari a € 285, da indicare al **rigo 28** del modello 730-3 del 2024.

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	285,00	,00
----	---	--------	-----

La compilazione del modello Unico PF2024

Nella **sezione I** del **quadro RP**, **rigi da RP8 a RP10**, devono essere indicati con il **codice "9"** gli interessi passivi pagati nel 2023 per l'effettuazione di interventi di recupero edilizio.

Segnaliamo, altresì, che nell'importo da iscrivere nei **rigi da RP8 a RP10** devono essere sommate anche le spese indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" della CU2024 (**campi da 341 a 353**) con il **codice onere "9"**.

Riprendiamo i dati dell'esempio 5 e compiliamo il modello Unico PF2024.

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1	2
		,00	,00
Sezione I			
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	,00
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità	,00
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	,00
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	,00
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	,00
<i>Le spese mediche vanno indicate interamente senza</i>	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	,00
	RP8	Altre spese	1.500,00
		Codice spesa 1	2
		9	

Si ricorda che l'importo di **€ 1.500** deve essere indicato anche nella **colonna 2** del **rigo RP15**.

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisura- re al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2	3	4	5	6	7	8
			1.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Al **rigo RN23** andrà riportata, infine, la detrazione spettante pari a **€ 285**.

RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP	285,00
------	---	--------

I PRESTITI O MUTUI AGRARI

Per questa categoria di mutui risultano detraibili gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Premesso ciò, osserviamo che trattasi di finanziamenti sia di esercizio, che di medio lungo periodo stabiliti dalla Legge per l'ordinamento agrario.

Segnaliamo, inoltre, che i prestiti/mutui agrari in questione possono riguardare qualsiasi tipo di terreno.

Osserviamo, infine, che per gli interessi passivi riguardanti questa tipologia di prestiti:

- la detrazione spetta in ragione alla propria quota di titolarità del mutuo;
- la detrazione non spetta in favore di familiari fiscalmente a carico;
- la detrazione non è soggetta alla rimodulazione del reddito;
- si applica l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- l'importo ammesso in detrazione non può eccedere la somma del reddito dominicale e agrario dichiarati. Il tutto tenendo conto:
 - ✓ delle rispettive rivalutazioni (80% e 70%), oltre alla ulteriore rivalutazione pari dal 2016 al 30%;
 - ✓ dei redditi dichiarati nel **quadro RH** per i quali è stata barrata la casella di **colonna 6** (reddito dei terreni).

La compilazione del modello 730/2024

Nella **sezione I** del **quadro E**, **righe da E8 a E10**, devono essere indicati con due distinti codici gli interessi passivi pagati nel 2023 per prestiti o mutui agrari.

In particolare, nei **righe da E8 a E10** deve essere utilizzato il:

- codice **"11"** per gli interessi passivi relativi ai contratti di mutuo stipulati fino al 31.12.2021;
- codice **"47"** per gli interessi passivi relativi a contratti di mutuo:
 - ✓ stipulati dal 1.1.2022;
 - ✓ per i quali dal 1.1.2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione.

Rammendiamo, altresì, che gli importi indicati con i **codici "11" e "47"** devono comprendere gli interessi passivi riportati nella CU2024 (**punti da 341 a 352**) con gli stessi codici **"11" e "47"**.

Segue un esempio.

Esempio 6

Supponiamo che un agricoltore abbia stipulato nel 2021 un prestito agrario per un terreno con reddito dominicale di € 300 e reddito agrario di € 190.

Lo stesso agricoltore nel 2023 ha pagato € 1.500 a titolo di interessi passivi.

Con questi dati abbiamo che:

Reddito domenicale rivalutato = $300 \times 1,80 \times 1,30 = 702$

Reddito agrario rivalutato = $190 \times 1,80 \times 1,30 = 444,60$ da arrotondare a **445**

Nel nostro esempio gli interessi passivi pagati eccedono la somma del reddito domenicale e agrario rivalutati.

Ebbene, si ricorda che l'eccedenza, pari a **€ 353** ($1.500 - 1.147$) non è detraibile. Pertanto, nel **rigo E8** deve essere indicata la somma del reddito domenicale e agrario rivalutati, pari a **€ 1.147**.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%

Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata			
1	Rateazione (barrare la casella)	2		1	2		
E1	SPESE SANITARIE			E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA		
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE		
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			E8	ALTRE SPESE		
					vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	11	1.147,00

Sull'importo di **€ 1.147** è riconosciuta la detrazione del 19% pari a **€ 217,93**, arrotondata a **€ 218** e da indicare al **rigo 28** del modello 730-3 del 2024.

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	218,00	,00
----	---	--------	-----

La compilazione del modello Unico PF2024

Nella **sezione I** del **quadro RP**, **rigi da RP8 a RP10**, devono essere indicati con due distinti codici devono gli interessi passivi pagati nel 2023 per prestiti o mutui agrari.

In particolare, nei **rigi da RP8 a RP10** deve essere utilizzato il:

- codice “11” per gli interessi passivi relativi ai contratti di mutuo stipulati fino al 31.12.2021;
- codice “47” per gli interessi passivi relativi a contratti di mutuo:
 - ✓ stipulati dal 1.1.2022;
 - ✓ per i quali dal 1.1.2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoiazione.

Rammendiamo, altresì, che gli importi indicati con i **codici “11” e “47”** devono comprendere gli interessi passivi riportati nella CU2024 (**punti da 341 a 352**) con gli stessi codici “11” e “47”.

Riprendiamo i dati dell'esempio 6 e compiliamo il modello Unico PF2024.

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1	2
		,00	,00
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	,00
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità	,00
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	,00
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	,00
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	,00
Le spese mediche vanno indicate interamente senza	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1
		,00	2
	RP8	Altre spese	1
		Codice spesa	2
		11	1.147,00

Si ricorda che l'importo di **€ 1.147** deve essere indicato anche nella **colonna 2** del **rigo RP15**.

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2	3	4	5	6	7	8
			1.147,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Al **rigo RN23** andrà riportata, infine, la detrazione spettante pari a **€ 218**.

RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP	218,00
------	--	--------

CASI PARTICOLARI

ESTINZIONE DI UN VECCHIO MUTUO E STIPULA DI UN NUOVO MUTUO

Il contribuente può beneficiare della detrazione per interessi passivi anche quando il mutuo originario viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare.

Segnaliamo, inoltre, che con la risoluzione n. 328/E/2007 l'Ufficio ha fornito utili indicazioni in merito alla possibilità di portare in detrazione gli interessi passivi anche nel diverso caso in cui il nuovo mutuo risulti superiore alla quota residua del precedente.

In particolare, il citato documento di prassi ha chiarito che in questi casi è necessario far riferimento alla seguente procedura:

- determinare la percentuale di detraibilità del mutuo originario, se il mutuo è superiore all'importo dell'acquisto;
- calcolare il rapporto tra la quota residua del vecchio mutuo e l'importo del nuovo mutuo, se il nuovo mutuo risulta superiore alla quota residua del precedente;
- calcolare la detraibilità degli interessi passivi:
 - ✓ rapportando gli interessi riferiti al nuovo mutuo alla percentuale determinata come al punto precedente;
 - ✓ applicando a tale risultato la vecchia percentuale di detrazione dovuta all'effettivo utilizzo del mutuo originario;
- confrontare l'ammontare degli interessi come sopra determinato con il limite fissato dalla vigente normativa.

Segue un esempio.

Esempio 7

Supponiamo che un contribuente si trovi nella seguente situazione:

- Mutuo originario: € 125.000;
- Importo acquisto: € 100.000;
- Mutuo residuo al 1.1.2023: € 75.000;

- Nuovo mutuo: € 100.000
- Interessi corrisposti nel 2023: € 2.000.

Con questi dati procediamo come segue:

$$\% \text{ di detraibilità del vecchio mutuo} = \frac{100.000}{125.000} \times 100 = 80\%$$

$$\% \text{ di detraibilità del nuovo mutuo} = \frac{75.000}{100.000} \times 100 = 75\%$$

$$\text{Interessi detraibili} = 2.000 \times 75\% = \mathbf{1.500}$$

$$\text{Interessi detraibili in base alla \% di detrazione del vecchio mutuo} = 1.500 \times 80\% = \mathbf{1.200.}$$

$$\text{Confronto con il limite massimo stabilito dalla Legge} = 1.200 < 4.000.$$

$$\text{Importo su cui calcolare la detrazione del 19\%} = \mathbf{1.200}$$

CONTEMPORANEA PRESENZA DI PIÙ TIPOLOGIE DI MUTUO

Fissando specifici limiti di detraibilità il Legislatore ha concesso al contribuente la facoltà di portare in detrazione gli interessi passivi anche in presenza di più mutui.

In particolare, le tipologie riconosciute dalla normativa sono le seguenti:

- contemporanea presenza di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale e per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale (**rigo RP7 + rigi da RP8 a RP13 con codice "8"**);
- contemporanea presenza di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale e per la costruzione dell'abitazione principale (**rigo RP7 + rigi da RP8 a RP13 con codice "10" e "46"**);

- contemporanea presenza di mutuo per interventi di ristrutturazione effettuati nel 1997 (**righi da RP8 a RP13 codice "9"**) e:
 - ✓ mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale (**rigo RP7**);
 - ✓ mutuo per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale (**rigo da RP8 a RP13 codice "8"**).

CONTEMPORANEA PRESENZA DI MUTUO PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Segnaliamo che al verificarsi di una situazione di tal genere la possibilità di cumulare gli interessi riferiti ai due mutui varia in base a quanto riportato al **rigo RP7**.

Più precisamente, se:

- l'importo indicato al **rigo RP7** è **> € 2.066** gli importi iscritti con il **codice "8"** nei **righi da RP8 a RP13** non concorrono al calcolo della detrazione. In pratica è possibile detrarre solo **€ 2.066**;
- l'importo indicato al **rigo RP7** è **< € 2.066** è possibile portare in detrazione la somma degli interessi iscritti nel **rigo RP7** e nei **righi da RP8 a RP13** con **codice "8"** fino al limite massimo di **€ 2.066**.

CUMULABILITÀ DEGLI INTERESSI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E MUTUI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'art. 1, comma 5 del DM 30.7.1999 consente al contribuente di cumulare la detrazione per interessi passivi su mutui per l'acquisto dell'abitazione con la detrazione per interessi passivi su mutui per la costruzione dell'abitazione principale.

Tuttavia, si rammenta che la possibilità di cumulo degli interessi:

- spetta nei limiti degli importi previsti dai singoli casi;
- è prevista per un arco temporale pari alla durata dei lavori di costruzione e per i 6 mesi successivi al termine dei lavori.

MUTUO MISTO

Come chiarito dall'Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 7/E/2018 e con la risposta a interpello n. 38/E/2019, in presenza di un "**mutuo misto**", ovvero di un mutuo stipulato sia per l'acquisto, che per la ristrutturazione dell'immobile destinato a diventare abitazione principale, la detrazione degli interessi passivi relativa alla costruzione/ristrutturazione può essere cumulata con quella prevista per l'acquisto dell'abitazione principale:

- soltanto fino ai 6 mesi successivi al termine dei lavori;
- solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - ✓ se l'immobile viene adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori e se non sono ancora trascorsi 2 anni dall'acquisto il contribuente può fruire sia della detrazione degli interessi relativi al mutuo per l'acquisto, che della detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione;
 - ✓ se l'immobile è adibito ad abitazione principale dopo che sono trascorsi 6 mesi dalla conclusione dei lavori, ma, in ogni caso, entro 2 anni dall'acquisto, il contribuente può beneficiare solo della detrazione degli interessi relativi al mutuo relativo all'acquisto;
 - ✓ se l'immobile è adibito ad abitazione principale dopo che sono trascorsi 2 anni dall'acquisto, ma entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori, il contribuente può usufruire solo della detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione;
 - ✓ se l'immobile è adibito ad abitazione principale dopo che sono trascorsi 2 anni dall'acquisto e dopo che sono trascorsi 6 mesi dalla chiusura dei lavori al contribuente non spetta alcuna detrazione.

In definitiva, dopo che sono trascorsi 6 mesi dalla ultimazione dei lavori non è più possibile cumulare le due detrazioni.

Per queste ragioni il contribuente dovrà decidere di quale detrazione intende continuare a fruire, suddividendo il mutuo nelle due componenti sulla base delle spese sostenute per l'acquisto/ristrutturazione.

L'Approfondimento

Attività escluse dal Concordato preventivo

PREMESSA

Dal dettato normativo inerente il Concordato Preventivo biennale (C.P.B.) il requisito essenziale e primario per poter accedere all'istituto è che per l'attività esercitata dal contribuente sia stato approvato un I.S.A.. Fatto il primo controllo, sarà necessario eseguire ulteriori verifiche, e precisamente:

- Che i ricavi o compensi del periodo d'imposta 2023 non siano superiori a 5.164.569;
- Che per il periodo d'imposta 2023 il contribuente non si trovi in una causa di esclusione dall'applicazione degli I.S.A.;
- Sempre con riferimento al 2023, il contribuente non abbia debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro.
- Queste fattispecie sono gli elementi primari da verificare, anche se poi ci sono altre situazioni che generano una preclusione al Concordato Preventivo biennale.

Pensiamo, ad esempio, alle seguenti cause di esclusione:

1. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in 1 dei 3 anni precedenti a quello di applicazione del concordato (*anni 2023, 2022, 2021*);
2. condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621, C.c., riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (*anni 2023, 2022, 2021*). *Da ricordare che il patteggiamento equivale a condanna.*

Una importante verifica da svolgere è l'individuazione dell'attività prevalente: ciò al fine di capire qual è l'I.S.A. applicabile. Per attività prevalente, come recitano le istruzioni nella parte generale, si intende l'attività che ha generato l'ammontare di ricavi e compensi maggiori. In presenza sia di attività d'impresa che attività professionale, l'attività prevalente va individuata in entrambe le aree (impresa e professionale).

Ma, tornando all'argomento principe e cioè alla presenza di un I.S.A. approvato per il 2023, l'elemento di collegamento è la tabella ATECO 2007, la quale individua quale Indice Sintetico di Affidabilità deve essere applicato. Già abbiamo detto che un contribuente potrebbe trovarsi con un I.S.A. approvato ma avere realizzato nel 2023 ricavi o compensi superiore alla soglia di applicazione degli stessi individuata in 5.164.569; questo soggetto non applicherà l'I.S.A., ma gli è precluso l'accesso al Concordato Preventivo biennale.

Il soggetto con i ricavi sopra soglia, non solo non è soggetto ISA, ma non deve nemmeno compilare il relativo modello.

Qualora in relazione al codice attività relativo all'attività prevalente non siano stati predisposti gli I.S.A. il contribuente:

1. non compila il modello ISA;
2. non deve indicare una causa di esclusione nel quadro RF/RG/RE.

Ciò si verifica anche qualora l'attività prevalente è senza I.S.A. e sono esercitate attività non prevalenti soggette a I.S.A., si è in una causa di esclusione.

ISA E CONCORDATO PREVENTIVO

Come si è anticipato, tutti i contribuenti cui non si applicano gli I.S.A. gli è precluso l'accesso al Concordato Preventivo biennale ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 13/2024. Le fattispecie cui è precluso il concordato sono le seguenti:

1. esiste una causa di esclusione dagli I.S.A. ed è contemporaneamente previsto che nemmeno il questionario vada compilato;
2. per le cause di esclusione codice 7 (soggetto in multi-attività) e 14 (soggetti appartenenti ad un gruppo IVA) pur essendo prevista la compilazione del questionario, comunque si è in presenza di una causa di esclusione;
3. codice ATECO dell'attività prevalente non abbinato ad alcun I.S.A..

nella tabella sottostante vengono elencati i codici ATECO 2007, con a fianco la descrizione dell'attività, per i quali non c'è un I.S.A. approvato.

05.10.00	Estrazione di antracite e litantrace	24.46.00	Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
05.20.00	Estrazione di lignite	28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature e simili
06.10.00	Estrazione di petrolio greggio	30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
06.20.00	Estrazione di gas naturale	30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
07.10.00	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi	30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
07.21.00	Estrazione di minerali di uranio e di torio	33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
07.29.00	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi	49.50.10	Trasporto mediante condotte di gas
08.91.00	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti	49.50.20	Trasporto mediante condotte di liquidi
08.92.00	Estrazione di torba	51.22.00	Trasporto spaziale
08.93.00	Estrazione di sale	52.22.01	Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
08.99.01	Estrazione di asfalto e bitume naturale	55.20.20	Ostelli della gioventù
09.10.00	Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale	55.90.10	Gestione di vagoni letto
09.90.09	Altre attività di supporto all'estrazione	56.10.50	Ristorazione su treni e navi
12.00.00	Industria del tabacco	64.11.00	Attività della Banca Centrale

19.10.09	Fabbricazione di altri prodotti di cokeria	64.19.10	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
19.20.90	Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati	64.19.20	Fondi comuni di investimento monetario
20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito	64.19.30	Istituti di moneta elettronica (Imel)
21.20.01	Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo	64.19.40	Cassa Depositi e Prestiti
64.20.00	Attività delle società di partecipazione (holding)	84.13.40	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di strade
64.30.10	Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)	84.13.50	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la navigazione interna e marittima
64.30.20	Sicav (Società di investimento a capitale variabile)	84.13.60	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni
64.91.00	Leasing finanziario	84.13.70	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno
64.92.09	Altre attività creditizie nca	84.13.80	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo
64.99.10	Attività di intermediazione mobiliare	84.13.90	Regolamentazione di altri affari e servizi economici
64.99.20	Attività di factoring	84.21.00	Affari esteri
64.99.30	Attività di merchant bank	84.22.00	Difesa nazionale
64.99.40	Attività delle società veicolo	84.23.00	Giustizia ed attività giudiziarie
64.99.50	Attività di intermediazione in cambi	84.24.00	Ordine pubblico e sicurezza nazionale
64.99.60	Altre intermediazioni finanziarie nca	84.25.10	Attività dei vigili del fuoco
65.11.00	Assicurazioni sulla vita	84.25.20	Attività di protezione civile

65.12.00	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita	84.30.00	Assicurazione sociale obbligatoria
65.20.00	Attività di riassicurazione	91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
65.30.10	Attività dei fondi pensione aperti	91.02.00	Attività di musei
65.30.20	Attività dei fondi pensione negoziali	91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
65.30.30	Attività dei fondi pensione preesistenti	91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
66.11.00	Amministrazione di mercati finanziari	94.11.00	Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
66.12.00	Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci	94.12.10	Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
66.19.40	Attività di banco posta	94.12.20	Attività di associazioni professionali
66.29.01	Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione	94.20.00	Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
66.30.00	Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione	94.91.00	Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
69.20.14	Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)	94.92.00	Attività dei partiti e delle associazioni politiche
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche	94.99.10	Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
84.11.10	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali	94.99.30	Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche

84.11.20	Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali	94.99.40	Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
84.12.10	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità	94.99.50	Attività di organizzazioni per la filantropia
84.12.20	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione	94.99.60	Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
84.12.30	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente	97.00.00	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
84.12.40	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari	98.10.00	Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
84.13.10	Regolamentazione degli affari concernenti i combustibili e l'energia	98.20.00	Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
84.13.20	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca	99.00.00	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
84.13.30	Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione		

L'Approfondimento

Correttivo al decreto accertamento

PREMESSA

Da lungo atteso, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5/8/2024 il D.Lgs. 5/8/2024, n. 108 correttivo di una serie di previsioni normative, ma in particolare del Concordato Preventivo biennale. Decreto che cerca di rendere più appetibile un istituto che ha ricevuto una grande quantità di critiche sia dal mondo professionale che da quello imprenditoriale.

Nel decreto troviamo anche alcune novità in materia di redditometro e di controlli automatizzati e lo slittamento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata di luglio della rottamazione quater.

La cosa particolare è che il D.Lgs. n. 108/2024 contiene già una modifica di alcune disposizioni della recentissima riforma fiscale; infatti esso corregge:

- alcune disposizioni in materia di adempimento collaborativo, con l'introduzione, tra le altre cose, di una specifica sanzione nell'ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali; vengono inoltre precisati alcuni effetti dell'adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni;
- le tempistiche e le modalità di alcuni adempimenti riformati con il decreto Adempimenti tributari, il D.Lgs. n. 1/2024, tra cui, ad esempio, lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del 2023 che passa dal 15 al 31 ottobre. Data, quest'ultima che diviene "a regime" rispetto alla previsione del 30 settembre;
- le regole in materia di Concordato Preventivo biennale apportando molte modifiche al D.Lgs. n. 13/2024, tra cui l'introduzione di un regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta, applicando un'aliquota di imposizione sostitutiva variabile in base al punteggio I.S.A..

Inoltre, altre modifiche vedono:

- l'allungamento a 60 giorni del termine per ottemperare in caso di controlli automatici sulle dichiarazioni;
- alcune novità in materia di redditometro;
- lo slittamento al 15/9/2024 del termine per versare la rata della rottamazione quater scaduta il 31/7/2024.

Vediamo allora con questo intervento di fare una prima analisi delle modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024

Cooperative compliance

In materia di adempimento collaborativo (detto anche cooperative compliance) si interviene con alcune modifiche al D.Lgs. n. 128/2015.

Certificazione infedele

Innanzitutto, viene prevista, per il caso di certificazione infedele, l'applicazione della sanzione amministrativa da 516 a 5.165 euro (articolo 39, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 241/1997).

Merita osservare anche che:

- la certificazione viene considerata infedele se è resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con decreto ministeriale;
- in caso di certificazione infedele l'Agenzia delle Entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.

Effetti dell'adesione al regime

L'attuale disciplina prevede che è facoltà del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreché la loro comunicazione:

- sia effettuata in modo esauriente;
- avvenga prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.

Intervenendo su questa disposizione viene esteso alla comunicazione spontanea di fattispecie precedenti all'ingresso al regime il medesimo regime premiale previsto per le comunicazioni preventive.

La disposizione prevede altresì che tali comunicazioni contengano gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15/6/2016, nonché l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente.

Inoltre, si prevede una "esclusione della rilevanza penale del fatto di reato" per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale, comunicati preventivamente all'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle interlocuzioni in seno al regime, piuttosto che una "causa di non punibilità".

A queste fattispecie, infatti, non si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 74/2000 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'art. 331 C.p.p..

Infine, è previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi richiesti dai rappresentanti dei Gruppi IVA dei soggetti aderenti al regime, stabilendo che non è dovuta la polizza per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto.

Accesso al regime

Intervenendo sull'articolo 7 del D.Lgs. n. 128/2015 viene previsto che possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo i contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2, del Codice civile, a

condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali richiesti dalla norma e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato.

Alcune modifiche poi all'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 estendono il regime della penalty protection amministrativa anche ai rischi comunicati mediante interpello da parte dei soggetti aderenti al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.

In coerenza con quanto proposto per i soggetti in cooperative, la norma dispone, altresì, la "esclusione della rilevanza penale del fatto di reato" per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle interlocuzioni in seno al regime, in luogo di una "causa di non punibilità".

Adesioni precedenti alla riforma fiscale

Il D.Lgs. n. 221/2023, norma di riforma, stabilisce che i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Con il correttivo si stabilisce che tali soggetti sono comunque tenuti ad attestare, con le modalità definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Inoltre, viene rivista la disciplina in materia di gestione delle questioni riferibili a precedenti periodi di imposta al momento di accesso al regime applicandola anche ai soggetti già ammessi al regime alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023. La disposizione estende ai soggetti già aderenti al regime alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 il regime premiale previsto dall'art. 6, comma 3-ter del D.Lgs. n. 128/2015 per la segnalazione rischi relativi a periodi di imposta precedenti all'ingresso nel regime, stabilendo che, per tali soggetti, il termine di 120 giorni entro cui effettuare le comunicazioni decorre dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

Riforma degli adempimenti tributari

Un ulteriore pacchetto di modifiche coinvolge il D.Lgs. n. 1/2024, conosciuto come “decreto semplificazioni fiscali”. Il D.Lgs. 108/2024 rivede alcuni adempimenti e le relative scadenze.

ISA

Una prima modifica riguarda il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione dei Contribuenti i software relativi agli ISA. La nuova scadenza è il 15 aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Versamenti minimi

Con riferimento ai versamenti dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di ammontare non superiore a 100 euro, sappiamo che possono essere rimandati al periodo successivo ma devono essere effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno; allo stesso modo, i trimestrali che hanno un debito IVA inferiore a 100 euro possono rinviare il versamento ma lo devono effettuare entro il 16 novembre e non entro il 16 dicembre. Inoltre, il versamento relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Dichiarazione precompilata

Viene rimediato ad un rinvio normativo volto ad individuare i soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata relativa ai soggetti IVA (imprenditori o professionisti). La nuova previsione coinvolge non solo gli iscritti agli ordini professionali dei Dottori Commercialisti, dei Consulenti del lavoro e dei CAF, ma anche agli altri abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed in particolare ai soggetti iscritti alla data del 30/9/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. La disposizione sarà operativa dal 1/1/2025.

Certificazioni uniche

Dal 2025, sarà il 31 marzo il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.

Cassetto fiscale

La messa a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (presumibilmente nel cassetto fiscale), di servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle Entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Termine delle dichiarazioni dei redditi

Vengono riviste le scadenze di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP.

Le nuove scadenze sono:

- 30 ottobre: termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP;
- ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta il termine per le dichiarazioni dei soggetti IRES.

Sempre con riferimento all’invio delle dichiarazioni, viene modificato anche il termine iniziale. Dal 2025 le dichiarazioni possono essere presentate a partire dal 15 aprile (la precedente disposizione prevedeva come termine iniziale il 1° aprile).

Altra modifica attesa riguardava la possibilità di pagamento delle imposte, con la maggiorazione del 0,4%, al trentesimo giorno successivo. Ricordiamo che tutti i soggetti che potenzialmente possono accedere al Concordato Preventivo biennale hanno goduto di una proroga al 31 luglio, senza alcuna maggiorazione. Il Legislatore si era dimenticato di prevedere il tradizionale allungo al 30° giorno successivo con la maggiorazione.

Controlli automatici

Un’importante modifica coinvolge gli avvisi bonari. Infatti, dalle comunicazioni che verranno elaborate dal 1/1/2025, il Contribuente non avrà più 30 giorni per il versamento, ma ne avrà

60. Stiamo parlando dei controlli automatici di cui all'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 per le rettifiche IVA.

Collegata alla prima modifica troviamo la seconda nel caso in cui il Contribuente decida di rateizzare il dovuto. La modifica prevede che la prima rata non sia da pagare entro 30 giorni, ma entro il nuovo termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di tassazione separata, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Entro lo stesso termine di 60 giorni, il contribuente potrà fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi.

Concordato preventivo biennale

Vediamo ora le modifiche apportate al D.Lgs. 13/2024 in tema di Concordato Preventivo biennale. Come vedremo l'intervento è stato importante con, in particolare, l'intento di rendere più appetibile l'istituto.

Programmi informatici dell'Agenzia delle Entrate

La prima modifica è utile per il prossimo anno. Infatti, viene prorogata dal 1° al 15 aprile la data entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, dei contribuenti o dei loro intermediari, i programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato.

La seconda modifica attinente i software è, invece, legata al 2024 prevedendo che programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno ed entro il 15 luglio per i soggetti forfettari.

Procedura di elaborazione e adesione alla proposta di concordato

Anche per la procedura di adesione al Concordato abbiamo due modifiche. La prima riguarda la previsione a regime, dove viene eliminato quale termine quello di pagamento delle imposte, inserendo, invece, la data del 31 luglio entro la quale i Contribuenti potranno manifestare la volontà di aderire al Concordato Preventivo. Sarà una segnalazione telematica aggiuntiva e diversa nella scadenza rispetto ai termini di invio delle dichiarazioni. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche o dalle società personali, il termine è fissato al settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Diversa è la regola per il 2024, dove l'opzione di adesione al Concordato Preventivo va manifestata nella dichiarazione dei redditi il cui termine di trasmissione è il 31/10/2024 o decimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Per completezza, si ricorda che la norma non consente la remissione in bonis relativamente all'opzione o per annullare l'opzione. Quindi sarà importante prestare attenzione nel momento dell'invio della dichiarazione di avere o non avere opzionato per il Concordato. Ciò significa che non sarà possibile presentare dichiarazioni integrative per opzionare o revocare l'opzione al Concordato. Diversamente, fino al termine ultimo di invio delle dichiarazioni, sarà possibile trasmettere delle correttive nei termini anche per modificare una precedente scelta.

Requisiti per l'adesione

Chiarificatrice è la modifica al secondo comma 2 dell'articolo 10, del D.Lgs. n. 13/2024. Viene ora precisato che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi.

I debiti di cui al periodo precedente rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Ciò significa che non si tratta solo di debiti riferiti al 2023, ma anche ad anni precedenti dove nel 2023 si è materializzata la definitiva debenza per una sentenza passata in giudicato o per un atto impositivo per il quale sono spirati i termini di impugnazione.

La soglia di 5.000 euro, dalla nuova formulazione della norma, è comprensiva di imposte, contributi, sanzioni ed interessi. È ora chiaro che un contribuente che avesse un debito consolidato nel 2023 superiore alla soglia, potrà pagare una somma che faccia scendere il debito complessivo sotto i 5.000 euro.

Si noti la stranezza della norma:

- debiti divenuti definitivi entro il 2022 non hanno alcuna rilevanza;
- debiti divenuti definitivi nel 2023, va monitorato l'importo in modo che non superi (considerando anche le sanzioni e gli interessi) i 5.000 euro;
- debiti divenuti definitivi nel 2024 non hanno alcuna rilevanza.

Si deve sostanzialmente verificare solo il momento in cui tali debiti sono divenuti definitivi.

Particolare attenzione va posta ai contenziosi in corso, dove, come sappiamo, in pendenza di giudizio è dovuto il pagamento dei terzi. Si ritiene che, anche in queste fattispecie, è importante che il terzo dovuto la cui scadenza sia del 2023 sia stato pagato o rateizzato. Si ritiene utile un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate per capire la correttezza di questa interpretazione che, chi scrive, l'ha espressa in base ad una interpretazione letterale della disposizione.

È rimasta la previsione che i debiti che sono interessati da un provvedimento di sospensione o di rateazione non vanno considerati nel cumulo. Chiaramente non si deve essere decaduti dalla rateazione.

Cause di esclusione

Il decreto 108/2024 è intervenuto integrando le previsioni dell'originario articolo 11, del D.Lgs. n. 13/2024, e prevedendo ulteriori cause di esclusione.

L'elenco delle ipotesi di esclusione dal Concordato sono, ora, le seguenti:

1. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in 1 dei 3 anni precedenti a quello di applicazione del concordato (*anni 2023, 2022, 2021*);
2. condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621, C.c., riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (*anni 2023, 2022, 2021*). *Ricordiamo che il patteggiamento equivale a condanna;*
3. con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
4. adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;

5. nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento;
6. nel primo anno di Concordato la società di persone o l'associazione è interessata da modifiche della compagine sociale. Ci deve essere entrata o uscita di soci o associati e non di modifica delle quote di partecipazione.

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Il reddito professionale di riferimento individuato dall'articolo 15 del D.Lgs. 13/2024 per la proposta concordataria non dovrà tener conto anche dei corrispettivi per la cessione della clientela e di elementi immateriale. Di converso, il Professionista dovrà sommare al reddito concordatario del 2024 e del 2025 eventuali corrispettivi percepiti in tali annualità a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale.

Reddito d'impresa oggetto di concordato

Anche nell'articolo 16 del medesimo D.Lgs. 13/2024 inerente sia l'individuazione del reddito di riferimento concordatario da indicare nel quadro "P" del modello sia la quantificazione dei redditi nei periodi concordatari, vengono apportate le seguenti modifiche:

- viene sostituita l'espressione redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni con il riferimento agli utili o alle perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5, D.P.R. n. 917/1986, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE;
- si introduce il riferimento agli utili derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986);
- c'è la sostituzione dell'espressione redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES con l'espressione utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti soggetti all'IRES;
- si stabilisce che fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni degli articoli 8 e 84 del TUIR.

Valore della produzione netta oggetto di concordato

Anche l'articolo 17 del D.Lgs. 13/2024 inerente il valore della produzione ai fini IRAP viene riscritto. Nello specifico, le regole per l'individuazione del valore della produzione ai fini IRAP vengono allineate a quelle in materia di imposte sui redditi.

La modifica prevede che il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento alle disposizioni IRAP, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini IRAP.

Resta confermata la soglia minima imponibile di 2.000 euro.

Cessazione del concordato

La criticata soglia del 50% di riduzione del reddito in presenza di eventi straordinari viene ridotta al 30%. Soglia che vale sia per i soggetti ordinari che per i forfettari.

La nuova formulazione dell'articolo 19, del D.Lgs. n. 13/2024, prevede che in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, sia una causa di cessazione del Concordato preventivo a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Modificando l'articolo 21 del D.Lgs. 13/2024, sempre in tema di cessazione del Concordato, vengono introdotte le seguenti 2 nuove ipotesi:

- se il contribuente aderisce al regime forfettario;
- se la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone o l'associazione è interessata da modifiche della compagine sociale;
- se il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%

(7.746.853 euro). Per i contribuenti forfetari, l'ipotesi ricorre in caso di superamento dei limiti di ricavi appositamente previsti per ciascuna attività maggiorati del 50% (150.000 euro).

Tali ipotesi fanno cessare il Concordato nell'esercizio in cui si verificano.

Determinazione degli acconti

Gli acconti hanno sempre finanziato i bilanci per l'anticipazione dei versamenti. Ora vengono introdotte norme più dettagliate per la determinazione degli acconti durante i periodi concordatari, valide sia per i soggetti ISA che per i contribuenti in regime forfetario.

Sappiamo che ci sono due modalità per determinare gli acconti: metodo storico e metodo previsionale.

Le disposizioni relative agli acconti nel Concordato generano situazioni particolari e, soprattutto, mettono al primo posto il metodo previsionale. Infatti, viene previsto che gli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato sono determinabili secondo le regole ordinarie ma tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. In questa fattispecie, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Chi volesse applicare il metodo storico, si troverà a dover maggiorare il quantum dovuto. Infatti, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dalle componenti straordinarie (articoli 15 e 16) secondo quanto previsto dalle norme sul concordato;
- b) se l'acconto dell'IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello

dichiarato per il periodo precedente, anche in questo caso appositamente rettificato dalle componenti straordinarie degli articoli 15 e 16.

Le maggiorazioni anzidette dovranno essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

Quindi, per riassumere, in linea teorica, il secondo acconto dovrebbe essere superiore a quanto si sarebbe versato senza aderire al Concordato.

Aliquota fissa sul maggior reddito

Come proposto anche nella riunione della Commissione Esperti ISA, il Legislatore ha previsto che sul differenziale fra il reddito concordatario proposto e quello effettivo del 2023, l'imposizione avvenga non per scaglioni, ma con una aliquota fissa.

La previsione è contenuta nell'articolo 20/bis introdotto nel D.Lgs. 13/2024, la quale stabilisce che, in entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato, i contribuenti possono optare per un'imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (p.i. 2023), rettificato dalle componenti straordinarie elencate negli articoli 15 e 16, applicando un'aliquota del:

- 10% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia non inferiore a 8;
- 12% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, non sia inferiore a 6 e inferiore a 8;
- 15% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia inferiore a 6.

Nel caso di contribuenti in regime forfetario, le regole sugli acconti sono dettate dall'articolo 31-bis, il quale prevede che sia possibile assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (p.i. 2023), a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, da calcolare sull'eccedenza nella misura del:

- 10% se si tratta di un forfettario ordinario, soggetto all'aliquota quale forfettario del 15%;
- ovvero del 3% nel caso si tratti di start-up che gode della tassazione forfettaria del 5%.

Sia per i soggetti ISA che per i forfettari, in caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato appositamente rettificato.

L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.

Le modalità di determinazione degli acconti con applicazione di un'imposta sostitutiva così come appena descritto è facoltativa. Quindi il contribuente potrebbe rideterminare gli acconti applicando le aliquote per scaglioni sul reddito concordatario.

Decadenza dal concordato

Anche l'articolo 22 del D.Lgs. 13/2024 in materia di decadenza dal concordato ha subito delle modifiche. In particolare con riferimento alle violazioni di "non lieve entità":

- viene eliminato il riferimento alle violazioni di natura penale commesse nei tre periodi d'imposta precedenti all'ingrasso nel Concordato;
- viene eliminata la possibilità di evitare la decadenza se si sanano le violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi e IVA.

Nella norma originaria mancavano le previsioni nella fattispecie di decadenza dal Concordato. Il comma 3/bis prevede che in caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Esclusione dal concordato per i soggetti forfettari

Oltre ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel periodo precedente al concordato (quindi il 2023), è previsto che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale:

- i Contribuenti che hanno debiti fiscali e contributivi divenuti definitivi nel 2023 pari o superiori a 5.000 euro;
- non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi in uno dei tre periodi d'imposta precedenti all'accesso al concordato;
- hanno subito condanne penali tributarie, di riciclaggio ed autoriciclaggio commessi negli ultimi 3 periodi precedenti a quello di accesso al concordato.

Cessazione del concordato dei forfettari

Anche l'articolo 32 del D.Lgs. 13/2024 che detta le fattispecie di cessazione dal concordato è stato interessato da modifiche, con l'introduzione di una nuova causa di cessazione. In sintesi le cause di cessazione sono:

- modifica dell'attività durante il periodo concordatario, dove la nuova attività rientra in una percentuale di redditività diversa dalla precedente;
- cessazione dell'attività;
- il contribuente supera il limite dei ricavi descritti all'articolo 1, comma 71 della Legge 190/2014 maggiorato del 50%. In pratica il contribuente realizza più di 150.000 euro.

Redditometro

Nei mesi scorsi, dopo che il Ministero delle Finanze aveva pubblicato il Decreto attuativo dell'articolo 38 del DPR 600/1973, conosciuto come "redditometro", vi fu un tale fermento che il Governo decise di sospendere l'efficacia del decreto.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate potrà determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, ma viene eliminato l'inciso "salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile" che, come si dirà appresso, viene sostituito con una disciplina più dettagliata.

Scompare anche la possibilità, sempre a cura del contribuente, di fornire prova contraria in caso di determinazione sintetica del reddito basata sugli indici approvati con apposito D.M.

Si introducono, infine, nuove regole per determinare sinteticamente il reddito e precisamente:

- è ammessa la determinazione sintetica del reddito a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato;
- che l'eccedenza di reddito accertabile sia maggiore a 10 volte l'assegno sociale annuo, il cui importo è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.

Chiaramente, il Legislatore ha previsto le opportunità difensive/dimostrative per il Contribuente che sintetizzano come segue:

- il finanziamento delle spese sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- le spese attribuite siano di un diverso ammontare;
- la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

Slittamento del versamento della rottamazione quater

Già con il comunicato stampa del 5/8/2024 il Ministero dell'Economia e delle finanze aveva anticipato il differimento al 15/9/2024 del termine di pagamento della rata della rottamazione quater, scadente il 31/7/2024. La proroga ha trovato spazio nel decreto correttivo della riforma fiscale, il D.Lgs. n. 108/2024, in vigore dal 6 agosto.

Il Ministero ha anche annunciato che, al momento, non sono allo studio misure per riaprire i termini della rottamazione quater ovvero a estenderne l'ambito di applicazione al 2023.

Con l'articolo 6 del D.lgs. 108/2024 viene differito al 15/9/2024 del termine di pagamento della rata della rottamazione quater, scaduta il 31/7/2024.

Conclusioni

Le categorie professionali ed imprenditoriali avevano già più volte annunciato la quasi nulla appetibilità del Concordato Preventivo biennale.

Sulla stampa specializzata si è potuto leggere tutte le difficoltà ed i rischi cui sarebbero esposti coloro che aderiscono alla proposta concordataria. Fra tutti basti solo pensare alla tariffa professionale proposta per valutare la possibilità di accesso al concordato; tariffa che considerava gli alti livelli di rischio di errore professionale dovuto alla macchinosità del sistema.

Ora, le modifiche lo hanno reso maggiormente appetibile per la previsione di tassazione del differenziale con una flat tax; di converso, però, si sono modificate e complicate le modalità di calcolo degli acconti. Non si è messo mano, invece, alle problematiche legate alle scadenze, che sono rimaste inalterate. Si segnalano le due più pericolose:

- in sede di accertamento vengano constatate fattispecie di rilevanza penale-tributaria. La pericolosità è legata alle dispute fra Agenzia e Contribuente in tema di fatture per operazioni inesistenti. La problematica è legata al fatto che è sufficiente che la fattispecie penale venga constatata, senza concedere la tutela giudiziaria al Contribuente;
- l'impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa sul reddito d'impresa o professionale del 2023. Si pensi al caso di un errore nella registrazione di una nota di accredito per, ad esempio, 200 euro che sia stata registrata come costo anziché rettifica di un costo. La mancanza nella norma è di identificare una percentuale di tolleranza di errori contabili.

Sembrano rilievi di poco conto, ma pensiamo agli effetti che essi sortiscono.

L'Approfondimento

Le novità del D.lgs. 110/2024 sulla riscossione

Ha concluso l'iter di approvazione del decreto di modifica della riscossione. Infatti nella Gazzetta Ufficiale del 7/8/2024, n. 184 è stato pubblicato il D.Lgs. 29/7/2024 n. 110 con il quale sono state introdotte nuove disposizioni per il riordino del sistema nazionale della riscossione. Anche questo decreto fa parte della delega per la riforma del sistema fiscale contenuta nella Legge 111/2023 dove l'articolo 18 trattava della riscossione. Non dobbiamo dimenticare che il Governo sta anche emanando i Testi Unici che, però, non vanno ad intaccare le regole ma hanno lo scopo di unificare la miriade di disposizioni attenenti ogni singola materia.

Con questo decreto, il legislatore ha cercato di individuare ed introdurre:

- nuove forme di organizzazione delle modalità operative dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cui azione dovrebbe diventare più efficiente e trasparente;
- nuove regole che permettano di liberare il magazzino della riscossione dai carichi di ruolo divenuti ormai inesigibili;
- nuove forme di pagamenti rateali più favorevoli per contribuenti in difficoltà finanziaria;
- il potenziamento dei così detti "atti impo-esattivi", ampliando l'elenco degli atti emanati dall'Amministrazione Finanziaria per la cui esecuzione non servirà più lo strumento del ruolo.

Vediamo di analizzare il contenuto del decreto, rinviando a prossimi interventi gli approfondimenti.

La pianificazione annuale e gli adempimenti di A.E. & R.

Agli articoli 1 e 2, il legislatore ha previsto che le attività di riscossione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovranno essere effettuate sulla base di una pianificazione annuale con procedure specificate nella convenzione annuale stipulata tra il Ministero

dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate. A seguito della revisione del sistema di riscossione delle entrate degli enti locali – secondo in principi dettati in materia di federalismo fiscale regionale - la suddetta pianificazione è adottata sentita la Conferenza unificata.

Dal punto di vista amministrativo, sono stati individuati specifici adempimenti a carico dell'agente della riscossione su cui graverà, a decorrere dal 1/1/2025:

- il compito di effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione,
- il compito di conformare il proprio operato al piano annuale concordato e quello di garantire, entro la fine di ogni mese, la trasmissione all'ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Il discarico automatico o anticipato

Con gli articoli da 3 a 5 è prevista l'applicazione del “discarico automatico” dei ruoli in base al quale le quote affidate dal 1/1/2025 e non riscosse saranno automaticamente discaricate al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento. Decorrenza 1/1/2025.

Per le quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali verrà verificata, attraverso l'accesso all'Anagrafe tributaria, l'assenza di beni aggredibili, potrà essere applicato il “discarico anticipato” con trasmissione della relativa comunicazione all'ente titolare del credito da parte dell'Agenzia Entrate - Riscossione.

Comunque, trascorsi almeno 24 mesi, gli enti creditori potranno chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi affidati e non riscossi, ad eccezione di quelli per cui sono in corso procedure esecutive o per i quali è stato predisposto il differimento del discarico.

Merita attenzione il fatto che il discarico non comporta automaticamente l'estinzione del debito. Infatti, l'Ente creditore potrà:

- provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto;

- affidarlo in concessione a soggetti iscritti in specifici albi o a società a capitale interamente pubblico;
- in specifici casi, riaffidarlo all'agente della riscossione.

Inoltre, l'ente creditore potrà effettuare la cessione, con trasferimento del rischio, a titolo oneroso a soggetti privati individuati con procedure di gara ad evidenza pubblica.

Va ricordato che non potranno essere soggette al discarico automatico e alla reinscrizione a ruolo le risorse proprie tradizionali dell'U.E. e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per le quali è stata prevista una disciplina *ad hoc*.

Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione

Con l'articolo 6 viene previsto, per rendere più efficace l'azione di recupero dei crediti posti in riscossione, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate debbano verificare e controllare la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti posti a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ciò avverrà con uno specifico e nuovo procedimento amministrativo al termine del quale l'ente creditore potrà addirittura notificare un atto di contestazione laddove dalla mancata osservanza degli adempimenti posti a carico dell'agente della riscossione sia scaturita la decadenza o prescrizione del credito.

In ogni caso, la responsabilità contabile sarà limitata ai casi di dolo o colpa grave.

Il magazzino dei ruoli

L'articolo 7 del Decreto cerca di risolvere anche l'annoso problema della presenza di crediti ormai inesigibili nell'archivio (chiamato in gergo "magazzino") dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevedendo l'istituzione di una commissione che dovrà individuare le soluzioni per conseguire il discarico totale o parziale del magazzino dei ruoli secondo un graduale ordine temporale.

Le impugnazioni (art. 12)

L'articolo 12 del D.Lgs. 110/2024 prevede che:

- l'estratto di ruolo non sia impugnabile;
- il ruolo e la cartella invalidamente notificata possano essere direttamente impugnati se il debitore dimostra che dal ruolo possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi o per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti o in relazione ad operazioni di finanziamento da soggetti autorizzati o nell'ambito della cessione di azienda.

Nuove rateazioni

Un importante intervento contenuto nell'articolo 13 del Decreto riguarda le nuove regole e le tempistiche per i pagamenti rateali.

La norma mette mano all'articolo 19 del DPR 602/1973. Secondo la novella formulazione, i contribuenti potranno dichiarare di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria ed ottenere la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo non superiore a 120 mila euro fino ad un massimo di:

- 84 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate dal 1/1/2029.

Come si può notare si passerà già dal 1/1/2025 da 72 a 84 rate mensili.

La rateazione appena esposta richiede solamente una dichiarazione del contribuente di trovarsi in difficoltà finanziaria, ma non è richiesta la fornitura di documentazione probatoria.

Al contrario, qualora il contribuente sia nelle condizioni di documentare la situazione di obiettiva difficoltà, sempre per gli importi fino a 120 mila euro potrà beneficiare delle seguenti rateizzazioni:

- da un minimo di 85 e fino a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;

- da un minimo di 97 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- da un minimo di 109 fino a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.

Per quanto riguarda i debiti di importo superiore a 120 mila euro ed in presenza di documenti che attestino la situazione di obiettiva difficoltà, potrà essere concessa una rateazione dei ruoli fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Si evidenzia che necessita un onere probatorio della difficoltà finanziaria.

Le nuove ipotesi di atti esecutivi

L'articolo 14 si propone il graduale superamento della riscossione a mezzo del ruolo e della cartella di pagamento. Inoltre, cerca di ridurre i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive. L'articolo 14 estende la disciplina dell'accertamento auto-esecutivo introdotto dall'articolo 29 del D.L. 78/2010 anche alla riscossione delle somme dovute in base ad atti di recupero e di irrogazione di sanzioni, relativi alle seguenti imposte:

- di registro;
- di bollo;
- ipotecaria e catastale;
- di successione e donazione;
- sui premi delle assicurazioni e finanziamenti;
- di tasse automobilistiche e relative sovrainposte erariali.

La compensazione e la riscossione

L'articolo 16 del Decreto semplifica le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico del medesimo soggetto. L'obiettivo è quello di incrementare l'efficienza dei sistemi di riscossione, di semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi e di rivedere la disciplina dei rimborsi.

La norma interviene sull'articolo 28-ter del DPR 602/73, prevedendo che:

- il pagamento mediante compensazione volontaria opera solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro;
- la verifica sul beneficiario del rimborso debba essere effettuata non sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo bensì sull'esistenza di inadempimenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento o di uno o più carichi affidati all'Agente. La precisazione non è di poco conto in quanto un soggetto potrebbe avere delle cartelle di pagamento ma di avere anche richiesto ed ottenuto una rateazione che sta onorando alle relative scadenze.

Le altre novità

Il D.Lgs. 110/2024 contiene altresì:

- disposizioni particolari per le così dette risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea non assoggettate all'istituto del discarico automatico. Viene infatti previsto che, per tali entrate, non si applichino le disposizioni che si riferiscono al predetto istituto e quelle riguardanti la definizione agevolata delle controversie con l'ente creditore; a tale peculiare disciplina sono sottoposte anche le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato di cui agli articoli 8 e 9;
- l'articolo 11 contiene le previsioni di integrazione logistica tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- all'articolo 15 troviamo le disposizioni sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali.

Conclusioni

Come si è potuto notare, l'intento del Legislatore è lodevole in quanto ha messo in atto le previsioni necessarie al rispetto di quanto richiesto dalla UE con il PNRR.

Ma è un bene anche per il nostro Paese non avere crediti da riscuotere di annualità prescritte che rappresentano crediti inesigibili e che, probabilmente, nessuna attività coercitiva porterebbe a risultati laddove, nello specifico, il debitore fosse un “nulla tenente”.

Le prossime scadenze



16 agosto 2024

VERSAMENTO RITENUTE

Termine entro cui versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

REDDITI 2024

Termine di versamento della relativa rata, in caso di rateizzazione degli importi.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili/trimestrali devono operare la liquidazione relativa al mese/trimestre precedente e versare l'imposta a debito.

IVA – DICHIARAZIONE ANNUALE

Termine entro cui versare la rata dell'Iva relativa all'anno 2023 derivante dalla dichiarazione annuale.

20 agosto 2024

ENASARCO

Termine entro cui versare i contributi previdenziali da parte delle case mandanti per il trimestre aprile-giugno 2024.

25 agosto 2024

ELENCHI INSTRASTAT

Termine per presentare telematicamente gli elenchi delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni, oltre che le prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

30 agosto 2024

IMPOSTE DIRETTE – MODELLO REDDITI 2024

I soggetti possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva

entro il 30.08.2024, con la maggiorazione (bozza D. Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 20.06.2024).

IMPOSTE DIRETTE – MODELLO REDDITI 2024

I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.

31 agosto 2024

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1° agosto.

IMPOSTA DI BOLLO

Termina entro cui versare la rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
